

## NORME RELATIVE AI DEPOSITI A RISPARMIO

**Art. 1** I depositi effettuati sul libretto di risparmio sono regolati dalle presenti norme e ad essi si applicano le condizioni economiche indicate nel contratto.

**Art. 2** Il libretto può essere nominativo. E' vietata l'apertura di libretti a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50 D.lgs 231/2007).

**Art. 3** I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente, la quale provvede alle relative annotazioni.

**Art. 4** I rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato. E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

**Art. 5** Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato sul libretto della Banca.

**Art. 6** Gli interessi sono capitalizzati annualmente ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.

Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale (artt. 119 e 161 secondo comma del Dlgs. 385/93 e relative disposizioni di attuazione).

**Art. 7** In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, l'intestatario o chiunque dimostri di averne diritto per i libretti nominativi, deve farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi. Se la somma risultante dal libretto non supera Euro 516,46, si applica anche per i libretti al portatore la procedura semplificata disposta per i libretti nominativi con la Legge 30 luglio 1951 n. 948.

**Art. 8** Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Banca.

**Art. 9** Il contratto è stipulato a tempo indeterminato.

Ai sensi dell' art.118 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme e le relative condizioni economiche (indicate nel documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto) del contratto qualora sussista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente in caso di libretto nominativo, mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca e sul sito della Banca stessa all'indirizzo [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it) in caso di libretto al portatore. La modifica si intenderà approvata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del precedente paragrafo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.

**Banca del Piemonte S.p.A.**

Aggiornamento al 20/06/2019